

Ordinanza
sulla procedura di tutela del segreto
in occasione di mandati con contenuto classificato
dal punto di vista militare
(Ordinanza sulla tutela del segreto)

del 29 agosto 1990 (Stato 1° gennaio 1991)

Il Dipartimento militare federale,

visto l'articolo 9^{bis} dell'ordinanza del 31 gennaio 1968¹ sulle attribuzioni,
ordina:

Capitolo 1: In generale

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza vale per tutti i mandati il cui contenuto è classificato dal punto di vista militare.

² La procedura volta a tutelare il segreto comprende i provvedimenti di natura personale, materiale e amministrativa atti a garantire la tutela del segreto sulle informazioni militari classificate che devono essere trattate fuori del Dipartimento militare federale, dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale e dell'Ufficio delle costruzioni federali.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Mandanti e mandatarî

¹ Sono considerati mandanti: gli aggruppamenti, gli uffici e gli altri servizi del Dipartimento militare federale, l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, l'Ufficio delle costruzioni federali e, in servizio attivo, il comando dell'esercito.

² Sono considerati mandatarî: i servizi pubblici estranei al Dipartimento militare federale, all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale e all'Ufficio delle costruzioni federali, nonché le aziende private o le persone per cui sono previsti la presa in consegna e il trattamento di informazioni classificate.

RU 1990 1774

¹ RS 510.21

Art. 3 Incaricato della tutela del segreto

L'incaricato della tutela del segreto è la persona di collegamento del mandatario con l'Ufficio federale del DMF per la protezione e la sicurezza (UCS) per tutte le questioni relative all'applicazione regolamentare delle misure concernenti la tutela del segreto e la sicurezza.

Art. 4 Elenco delle classificazioni

¹ L'elenco delle classificazioni assegna le informazioni degne di protezione alle categorie di classificazione SEGRETO e CONFIDENZIALE (art. 4 e 5 dell'O del 1° mag. 1990² sulla protezione d'informazioni).

² Il mandante allestisce l'elenco delle classificazioni secondo le istruzioni del capo dello Stato maggiore generale e lo trasmette al mandatario a cui è stata fatta l'offerta insieme alla documentazione per la presentazione dell'offerta.

³ L'elenco delle classificazioni è definito dal mandante dopo aver sentito il mandatario ed è completato con tutte le osservazioni necessarie per la classificazione e il trattamento di informazioni protette.

⁴ Il mandante consegna all'UCS una copia di ogni elenco delle classificazioni.

Art. 5 Verbale di sicurezza

Nel verbale di sicurezza sono fissate le misure di sicurezza. Esso va firmato dall'UCS e dal mandatario.

Art. 6 Controlli di sicurezza relativi alle persone

I controlli di sicurezza relativi alle persone, secondo le istruzioni dell'ordinanza del 9 maggio 1990³ concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone nel campo militare, hanno lo scopo di escludere chiunque non sembri idoneo a trattare informazioni classificate.

Art. 7 Attestato di sicurezza

L'attestato di sicurezza conferma che un mandatario adempie le condizioni necessarie per trattare informazioni classificate.

² RS 510.411

³ RS 510.418

Sezione 3: Procedura di tutela del segreto

Art. 8 Procedura normale

La procedura normale si suddivide nelle fasi seguenti:

- a. inchiesta preliminare su un possibile mandatario (art. 12);
- b. comunicazione del mandato (art. 22);
- c. allestimento di un verbale di sicurezza (art. 5);
- d. attestato di sicurezza (art. 7 e 16).

Art. 9 Procedura abbreviata

Non si procede all'inchiesta preliminare se il mandatario è già in possesso di un attestato di sicurezza. In tal caso la procedura inizia con la comunicazione del mandato (art. 22).

Art. 10 Procedura semplificata

¹ Per lavori in impianti militari di zone protette 2 e 3, l'UCS può semplificare la procedura secondo l'ordinanza concernente la protezione delle opere militari.

² La procedura semplificata comprende almeno l'inchiesta di sicurezza sulle persone alle quali sarà autorizzato l'accesso, secondo l'ordinanza del 9 maggio 1990⁴ concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone nel campo militare. L'UCS decide, caso per caso, sulla necessità di adottare ulteriori misure.

Capitolo 2: Competenza e procedura

Sezione 1:

Ufficio centrale del DMF per la protezione e la sicurezza (UCS)

Art. 11 In generale

¹ L'applicazione della procedura di tutela del segreto è compito dell'UCS. L'UCS regola con istruzioni tecniche lo svolgimento cronologico della procedura di tutela del segreto e l'impiego dei singoli moduli e documenti d'istruzione.

² Per i mandatarî all'estero valgono disposizioni particolari. L'invio all'estero di informazioni classificate è subordinato all'autorizzazione dell'UCS.

Art. 12 Inchiesta preliminare

Su domanda del mandante, l'UCS conduce un'inchiesta preliminare sui possibili mandatarî. Esso decide sulla necessità di un attestato di sicurezza e sul preventivo allestimento di controlli di sicurezza relativi alle persone.

⁴ RS 510.418

Art. 13 Decisione preliminare

Basandosi sull'inchiesta preliminare, l'UCS decide d'intesa con il mandante se terzi, in previsione della stipulazione di un contratto, possono avere accesso a informazioni militari classificate e stabilisce quale procedura di tutela del segreto deve essere applicata.

Art. 14 Inchiesta sulla sicurezza delle persone

¹ Basandosi sulla comunicazione delle persone allestita dal mandatario, l'UCS conduce un'inchiesta sulla sicurezza delle persone.

² L'UCS comunica al mandatario quali persone sono autorizzate a trattare informazioni classificate.

Art. 15 Misure di sicurezza

¹ D'intesa con il mandante e il mandatario, l'UCS allestisce il verbale di sicurezza in base alla comunicazione del mandato.

² D'intesa con il mandante e il mandatario, l'UCS può adattare in ogni momento le misure di sicurezza, se le circostanze lo richiedono.

Art. 16 Attestato di sicurezza

¹ L'attestato di sicurezza, che ha una validità di 5 anni, è rilasciato dall'UCS. L'UCS può rinnovarlo, su richiesta del mandatario, prima della scadenza di detta validità.

² D'intesa con il mandante e dopo aver sentito il mandatario, l'UCS può revocare un attestato di sicurezza se il mandatario non adempie gli obblighi menzionati nel verbale di sicurezza.

³ L'UCS tiene un elenco degli attestati di sicurezza validi.

Art. 17 Controlli di sicurezza

L'UCS può in ogni momento effettuare controlli di sicurezza presso il mandante ed il mandatario.

Art. 18 Collaborazione con l'incaricato della tutela del segreto

Di regola, l'UCS tiene rapporti diretti con l'incaricato della tutela del segreto del mandatario.

Art. 19 Istruzione dell'incaricato della tutela del segreto

L'istruzione dell'incaricato della tutela del segreto nell'ambito della procedura di tutela del segreto è compito dell'UCS.

Sezione 2: Mandante

Art. 20 Domanda d'inchiesta preliminare; effetti della decisione preliminare

¹ Il mandante presenta all'UCS la domanda d'inchiesta preliminare corredata di un elenco delle classificazioni.

² Ogni mandante può chiedere all'UCS di informarlo se un possibile mandatario è in possesso di un attestato di sicurezza valido.

³ Solamente dopo una decisione preliminare positiva (art. 13) e dopo il rilascio di un attestato di sicurezza è consentito trasmettere al mandatario informazioni classificate nella misura in cui le circostanze lo richiedono per l'eventuale stipulazione del contratto.

Art. 21 Istruzione

¹ Il mandante provvede a istruire il mandatario sulla portata e sul tenore dell'obbligo di mantenere il segreto, nonché sulla procedura della tutela del segreto, prima che questi entri in possesso di informazioni classificate.

² Il mandante impartisce detta istruzione conformemente alle prescrizioni sulla tutela del segreto e sulla sicurezza. In caso di appalti e mandati di una certa importanza può essere inoltre richiesta la collaborazione dell'UCS.

Art. 22 Comunicazione di mandati

Il mandante comunica all'UCS tutti i mandati che intende affidare; alla comunicazione è allegato l'elenco delle classificazioni.

Art. 23 Informazioni classificate non più necessarie

Il mandante indica al mandatario come trattare le informazioni classificate non più necessarie.

Sezione 3: Mandatario

Art. 24 Procedura

¹ Il mandatario non ancora in possesso dell'attestato di sicurezza fornisce al mandante le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta preliminare.

² Il mandatario sottoscrive l'obbligo di mantenere il segreto.

³ Egli designa, d'intesa con l'UCS, un incaricato della tutela del segreto.

⁴ Egli applica le misure che sono state fissate nel verbale di sicurezza.

Art. 25 Autorizzazione a trattare informazioni classificate

Il mandatario può autorizzare una persona che lavora nella sua impresa a trattare informazioni classificate se tale persona:

- a. è da lui ritenuta degna di fiducia e indispensabile all'esecuzione del mandato;
- b. col suo consenso, è stata oggetto di un'inchiesta di sicurezza e se da parte dell'UCS è stata ritenuta idonea a trattare informazioni classificate;
- c. è stata istruita sulle pertinenti misure di sicurezza, nonché sulla portata e sul tenore dell'obbligo di mantenere il segreto;
- d. ha firmato una dichiarazione nei confronti del mandatario che la obbliga a mantenere il segreto.

Art. 26 Subappalti

Prima di comunicare informazioni classificate il mandatario che intende affidare il suo mandato a un subappaltatore deve:

- a. ottenere l'autorizzazione del mandante;
- b. inoltrare all'UCS la domanda d'inchiesta preliminare;
- c. istruire il subappaltatore sulla portata e sul tenore dell'obbligo di mantenere il segreto, nonché sulla procedura di tutela del segreto;
- d. comunicare il mandato all'UCS.

Art. 27 Classificazione

¹ Fondandosi sull'elenco delle classificazioni, il mandatario classifica le nuove informazioni allestite durante lo svolgimento del mandato.

² Quando sussistono dubbi circa la necessità di classificare un'informazione o circa la categoria di classificazione, il mandatario si rivolge immediatamente al mandante.

Art. 28 Misure di controllo

Il mandatario sorveglia l'osservanza delle misure di protezione e sicurezza.

Art. 29 Casi particolari

¹ Se constata che informazioni classificate rischiano di essere divulgate, il mandatario adotta tutte le misure di protezione che gli sembrano necessarie.

² Egli ne informa immediatamente il mandante e l'UCS.

Capitolo 3: Disposizioni finali**Art. 30** Esecuzione

¹ Il capo dello Stato maggiore generale è incaricato dell'esecuzione.

² L'UCS emana le disposizioni tecniche necessarie per l'applicazione della procedura di tutela del segreto.

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DMF del 31 ottobre 1979⁵ sulla procedura di tutela del segreto in occasione di mandati con contenuto classificato dal punto di vista militare è abrogata.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁵ [RU 1980 36]

